

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3256

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONGIORNO, TOFANI, PONTONE,
SERVELLO, MENARDI, BONATESTA, FLORINO,
SPECCHIA, ZAPPACOSTA, MUGNAI, PACE, CARUSO
Antonino, MAGNALBÒ, COZZOLINO, DEMASI, TATÒ,
DELOGU, SEMERARO, DANIELI Paolo, BEVILACQUA,
PELLICINI, BALBONI, VALDITARA, KAPPLER, DE
CORATO, MULAS e ULIVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2004

—————

Misure di semplificazione amministrativa
a sostegno della competitività delle imprese

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema della competitività delle imprese italiane nel moderno contesto della economia globalizzata è tra i più dibattuti. Esso sta impegnando a fondo la politica nazionale e l'imprenditoria. Iniziative legislative del governo e di gruppi parlamentari vengono quotidianamente annunciate interpretando le istanze e le esigenze di una nazione che ha assolutamente bisogno di definire un processo di modernizzazione quanto più ampio e più incisivo possibile. Ove ciò non dovesse verificarsi tempestivamente la prospettiva sarebbe quella di un declino economico e sociale difficilmente reversibile nei prossimi decenni.

Non è più certamente tempo di battaglie di retroguardia. Sostenere con forza rivendicazioni economiche animate pressochè esclusivamente da una obsoleta cultura del posto fisso, del salario garantito, dell'assistenzialismo, degli ammortizzatori sociali destinati a rimanere tali in eterno senza alcuna probabilità di essere un giorno sostituiti da misure strutturali di autentico sviluppo, tutto ciò porta inevitabilmente ad insignificanti risultati immediati e allontana al contempo ogni strategia economica di largo respiro e di alto profilo. Il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate di tutta Italia resterebbero nell'attuale condizione per sempre ed ogni tentativo di crescita non potrebbe avere alcun successo.

Il sostegno alla impresa e alla sua competitività non deve necessariamente passare attraverso interventi finanziari e agevolazioni fiscali e richiedenti una adeguata e talvolta difficile ricerca di risorse finanziarie. Si può senz'altro centrare l'obiettivo rendendo efficienti i servizi, funzionali le infrastrutture, rigoroso il sistema di sicurezza, ren-

dendo trasparente e immediato il rapporto con la pubblica amministrazione.

Questo secondo genere di misure non comporta un costo eccessivo, anzi in certi casi non ha alcun costo. Ci si riferisce alla semplificazione amministrativa che, indispensabile per agevolare l'impresa, addirittura può ridurre la spesa pubblica attraverso una limitazione degli adempimenti burocratico-amministrativi e la migliore organizzazione e gestione delle risorse umane. Si vuole insomma eliminare limiti strutturali con i quali imprese e cittadini purtroppo fanno i conti ogni giorno. Sono i limiti derivanti da una regolamentazione farraginoso e spesso inconcludente dei procedimenti amministrativi.

I tempi per avviare una nuova attività economica, ovvero per portare avanti o trasformare o far cessare una attività esistente, sono troppo lunghi e spesso ogni contatto tra cittadino e ufficio pubblico si trasforma in occasione di corruzione e comunque di pericolosa intermediazione.

Tale sistema scoraggia la crescita della cultura imprenditoriale locale, oltre ad allontanare soprattutto dalle aree depresse gli investimenti.

Nonostante però la oggettiva e indiscutibile esigenza di porre rimedio agli inconvenienti esposti, si registra diffidenza verso la liberalizzazione del sistema amministrativo e del sistema imprenditoriale. Si rileva un atteggiamento conservatore, chiaramente volto a mantenere lo *status quo* che nei decenni avrà magari favorito rendite politico-elettorali, ma che ormai comporta soltanto il malumore dei cittadini, il ritardo sociale e culturale del Paese, la diffidenza degli imprenditori. Questi ultimi, infatti, sono sempre più restii a delocalizzare le loro attività in un ter-

ritorio come il nostro, ricco di potenzialità ma strutturalmente povero e amministrativamente inaffidabile. Dalla semplificazione amministrativa deriverebbe un vantaggio evidente e indiscutibile.

Il presente disegno di legge tende a tale obiettivo. Vi si prevede la possibilità di sostituire, in alternativa alla procedura ordinaria, la denuncia di inizio di attività a tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e di consenso comunque denominati, con il corredo di autocertificazioni. Il disegno di legge prevede però al contempo delle contromisure finalizzate ad evitare ogni rischio di degenerazione.

All'articolo 1, vengono indicate le finalità, individuate nella facilitazione dell'avvio di nuove attività economiche e nel potenziamento della capacità di attrarre investimenti nel territorio nazionale, in particolare nelle aree sottoutilizzate.

All'articolo 2, viene disciplinata la procedura della denuncia di inizio di attività e vengono puntualizzate le condizioni oggettive per potere ricorrere all'autocertificazione.

All'articolo 3, si prevede la estensione della procedura in questione anche alla conduzione, alla trasformazione, alla cessazione dell'attività economica, sia pure con delle

particolarità di disciplina proprie di queste fasi dell'attività economica.

All'articolo 4, viene definita l'autorità amministrativa competente a ricevere la denuncia di inizio di attività e il termine da rispettare per l'inizio di attività dal momento di presentazione della denuncia.

L'articolo 5 disciplina le ipotesi di mancato riconoscimento della competenza da parte dell'amministrazione destinataria a pronunziarsi sulla denuncia, ovvero l'ipotesi di verifica negativa della sussistenza delle condizioni per l'avvio della attività economica, una volta riconosciuta la propria competenza da parte dell'amministrazione che ha ricevuto la denuncia.

All'articolo 6, vengono indicati gli adempimenti di competenza del Sindaco del comune sede dell'attività economica di seguito all'avvio dell'attività economica.

All'articolo 7, infine, si prevede la potestà dell'amministrazione di operare la verifica della denuncia di inizio di attività e dell'attività, se già iniziata, in qualsiasi momento, anche successivamente al termine di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia. Ciò evidentemente ad ulteriore maggiore garanzia dell'interesse pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È prevista la semplificazione della procedura amministrativa al fine di facilitare l'avvio di nuove attività economiche e di attrarre investimenti nel territorio nazionale, in particolare nelle aree sottoutilizzate.

Art. 2.

1. Tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per l'esercizio di attività economiche, in alternativa alla procedura ordinaria, possono essere sostituiti da denuncia di inizio di attività corredata da dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Le autocertificazioni di cui al comma 1 sono ammesse solo se hanno come oggetto la sussistenza di requisiti richiesti dalla legge il cui contenuto sia predeterminato, ovvero quando hanno come oggetto la esistenza di fatti, atti o qualità.

3. Le autocertificazioni di cui al comma 1 sono ammesse in sostituzione dei pareri obbligatori e comunque degli atti comportanti apprezzamento discrezionale.

Art. 3.

1. Per la conduzione, la trasformazione, la cessazione di attività economiche, ove previsto dalle leggi o dai regolamenti vigenti un atto di autorizzazione, di concessione, di licenza, di permesso, o di consenso comunque denominato, si può ricorrere, in alternativa a

quella ordinaria, alla procedura prevista dalla presente legge per l'inizio di attività, con la riduzione alla metà dei termini.

2. La riduzione dei termini di cui al comma 1 non si applica al caso di cessazione di attività.

Art. 4.

1. La denuncia di inizio di attività è presentata alle amministrazioni competenti ad emettere il provvedimento conclusivo del relativo procedimento amministrativo almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 5.

1. L'amministrazione cui è presentata la denuncia di inizio di attività, ove riscontri la propria incompetenza, ne dà comunicazione entro dieci giorni dalla ricezione al denunziante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dell'attività.

2. L'amministrazione di cui al comma 1, riconosciuta invece la propria competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di inizio di attività, ove verifichi la non veridicità delle autocertificazioni o l'irregolarità degli atti, adotta provvedimento motivato di diniego del diritto all'esercizio dell'attività e lo comunica al denunziante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dell'attività.

Art. 6.

1. Il sindaco del comune, di cui all'articolo 5 verifica eventuali violazioni della presente legge. Nel caso in cui accerti violazioni, con propria ordinanza dispone l'immediata cessazione dell'attività, se iniziata, e segnala il responsabile alla competente autorità giudiziaria.

Art. 7.

1. L'amministrazione, anche successivamente ai sessanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, in qualsiasi momento può verificare la regolarità della denuncia di inizio di attività e dell'attività se già iniziata, e adottare i provvedimenti conseguenti.

